

**N. 00922/2015REG.PROV.COLL.  
N. 05530/2014 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 5530 del 2014, proposto da:

Sud Service Srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Franco Gagliardi La Gala, Massimo Del Prete, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

***contro***

Matera Costruzioni Srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Cesare Loria, Luigi Cesaro, con domicilio eletto presso Cesare Loria in Roma, via Mantova N. 13;

***nei confronti di***

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

***per la riforma***

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 00562/2014, resa tra le parti, concernente affidamento lavori adeguamento ambienti ospedalieri.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Matera Costruzioni Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2014 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Paglieri su delega di Gagliardi La Gala e Loria;

Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata in data 15 ottobre 2014, con cui l'appellante rappresenta che, medio tempore, la gara è stata aggiudicata alla controinteressata e che, a seguito dell'ordinanza cautelare di questa Sezione, ha scelto di non coltivare l'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione già proposta in primo grado;

Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare improcedibile l'appello, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm ;

Ritenuto di poter compensare le spese di giudizio tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.  
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2014  
con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)